

Sentenza: 20 febbraio 2007, n. 38

Materia: controllo fauna selvatica, personale e acquisto di forniture e servizi

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dal ricorrente gli articoli 3, 51, 81 quarto comma, 97, 117 secondo comma lettera o) della Costituzione

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Oggetto: delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale, di acquisto e forniture di servizi) articolo 1, articolo 2 commi 1, 2 e 3 e articolo 3

Esito: Inammissibilità della questione relativa all'articolo 2 commi 1 e 2, in riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera o) Cost.;

Inammissibilità della questione relativa all'articolo 2 comma 3, in riferimento agli articoli 3, 51, 81 quarto comma e 97 Cost.;

Inammissibilità della questione relativa all'articolo 3 in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost.;

infondatezza dell'articolo 1 nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 33/1997, in riferimento all'articolo 97 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana promuove questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa approvata, il 20 gennaio 2006, dall'Assemblea regionale siciliana.

Secondo il ricorrente, la norma di cui all'articolo 1 della delibera, nel sostituire i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 33/1997 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo-forestale) consente la realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica anche a soggetti come i proprietari ed i conduttori dei fondi, senza, tuttavia, richiedere agli stessi la licenza per l'esercizio venatorio. La disposizione così formulata non terrebbe quindi in debito conto la tutela dell'incolumità pubblica, e determinerebbe un palese vulnus all'articolo 97 della Costituzione. La difesa regionale eccepisce a tale proposito che il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, pur non essendo espressamente prescritta dalla norma con riguardo a tutti coloro che partecipano alle operazioni di abbattimento, è implicitamente richiesto

dalla natura stessa dell'attività che tali soggetti sono chiamati a svolgere. La disposizione va infatti letta in coerenza con la disciplina statale che regola l'autorizzazione all'uso delle armi e, in tal modo, si sottrae alla prospettata censura di illegittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale accoglie la tesi della Regione e, prescindendo dal rilievo che il parametro costituzionale evocato non risulta conferente con il tema della sicurezza, dichiara non fondata la questione che, come viene riconosciuto, si basa su un erroneo presupposto interpretativo.

La seconda questione di legittimità, che investe la delibera legislativa in oggetto, attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2 commi 1 e 2 che, secondo il Commissario dello Stato, darebbero luogo alla violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera o) Cost., norma che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale

Le norme impugnate estendono il regime previdenziale di cui alla l.r. 2/1962, previgente a quello statale, a nuove categorie di dipendenti regionali che ne erano stati inizialmente esclusi, con la conseguenza, sempre secondo il ricorrente, di determinare un maggior onere gravante interamente sul bilancio regionale, suscettibile di maturare nel momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico.

La regione resistente sostiene, al riguardo, che la censura, peraltro formulata in termini assolutamente generici, è infondata in quanto la disciplina impugnata, nell'uniformare le posizioni previdenziali di tutti i dipendenti, obbedisce ad una logica di equità e di giustizia che non contraddice i principi statali di riforma previdenziale.

La Consulta giudica la siffatta questione inammissibile, per due ordini di considerazioni, ognuno dei quali avente carattere esaustivo.

Il primo ordine di considerazioni si riferisce all'assenza nel ricorso, delle ragioni per cui il ricorrente prende in considerazione il parametro costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma lettera o), in luogo di quello ricavabile dallo statuto speciale della Regione siciliana, che, tra l'altro, nella propria difesa fa espresso riferimento alla norma di cui all'articolo 14 lettera q) del proprio statuto che attribuisce alla competenza legislativa primaria della Regione la materia "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione".

In ogni caso, la stessa censura di violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera o) è affetta da genericità ed indeterminatezza, non essendo accompagnata dalle argomentazioni di merito atte a suffragare la richiesta di declaratoria d'incostituzionalità.

Anche la questione di illegittimità relativa al comma 3 dell'articolo 2 della delibera legislativa impugnata viene dalla Corte dichiarata inammissibile perché motivata con un mero rinvio alle argomentazioni già formulate in una precedente impugnazione di norme di identico contenuto, che erano state poi omesse in sede di promulgazione dell'atto impugnato, rispetto a

cui era stata, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere.

Infine, secondo il Commissario di stato per la Regione siciliana, l'articolo 3 della delibera legislativa regionale che prevede la possibilità di rinnovo, da parte della Regione e degli enti locali, dei contratti per acquisti e forniture di servizi stipulati a seguito di gara, e in scadenza nel periodo 2006-2008, a fronte di una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%, determinerebbe una deroga alle ordinarie procedure stabilite a livello comunitario e la lesione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Secondo la difesa regionale, tale norma non può ritenersi lesiva del mercato e della libera concorrenza, alla cui tutela è preposto il divieto di rinnovazione dei contratti, poiché le condizioni vantaggiose ivi previste a cui è subordinata la prosecuzione dei rapporti contrattuali e la circostanza che sia stata già garantita attraverso la gara pubblica la scelta del contraente, sono tali da consentire all'amministrazione, in questo caso, la deroga alle gare di evidenza pubblica.

Anche tale questione è, secondo la Corte, inammissibile poiché sfornita dei minimi elementi argomentativi.

Al riguardo si sottolinea come il ricorrente non abbia richiamato neppure il parametro costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e), nonostante la Corte stessa avesse già ritenuto le disposizioni di principio di cui all'articolo 113 del d.lgs 267, relative alle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello stato nella materia "tutela della concorrenza".